STATUTO

UNIONE MONTANA
ALTO MONFERRATO ALERAMICO
“A.M.A.”

TRA I COMUNI DI

BISTAGNO
CASTELLETTO D’ERRO
PONZONE
TERZO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Approvato con:

Delibera C. C. n.	del	del Comune di BISTAGNO
Delibera C. C. n.	del	del Comune di CASTELLETTO D’ERRO
Delibera C. C. n.	del	del Comune di PONZONE
Delibera C. C. n.	del	del Comune di TERZO

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI 3
Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione Montana 3
Art. 2 Denominazione, sede, stemma e gonfalone 4
Art. 3 Principi della partecipazione e rapporti di collaborazione 5
Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi 5
CAPO II ORGANI DI GOVERNO 6
Art. 5 Organi di governo dell'Unione 6
Art. 6 Composizione del Consiglio 6
Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio 7
Art. 8 Competenze del Consiglio 7
Art. 9 Funzionamento del Consiglio 7
Art. 10 Status dei Consiglieri 7
Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità 8
Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri 8
Art. 13 Commissioni Consiliari 8
Art. 14 Elezione del Presidente 9
Art. 15 Competenze del Presidente 9
Art. 16 Cessazione dalla carica 10
Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta 10
Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta 10
CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 11
Art. 19 Principi generali 11
Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica 11
CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE 12
Art. 21 Principi generali 12
Art. 22 Finanze dell'Unione 12
Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria 13
Art. 24 Controlli interni. 13
Art. 25 Rendiconto di gestione 13
Art. 26 Revisore dei conti 13
Art. 27 Servizio di tesoreria 14
Art. 28 Patrimonio 14
CAPO V DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO 14
Art. 29 Durata dell'Unione 14
Art. 30 Recesso del Comune 14
Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso 15
Art. 32 Scioglimento dell'Unione 15
CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE 15
Art. 33 Modifiche statutarie 15
CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI 16
Art. 34 Atti regolamentari, albo pretorio e sito internet 16
Art. 35 Rinvio 16
Art. 36 Entrata in vigore 16

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione Montana

1. I Comuni di Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone e Terzo ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della L.R. 11/2012, costituiscono una Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per l'esercizio in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi di competenza degli stessi e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato.

2. L'Unione Montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le affidano.

4. Ai sensi dei commi precedenti l'Unione Montana può esercitare:
- le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;
- in qualità di agenzia di sviluppo, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma 2 della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- le funzioni già attribuite alle Comunità Montane e ad essa conferite dai Comuni;
- le funzioni in materia di bonifica montana, sistemazione idrogeologica e idraulico forestale, di economia forestale, di energia rinnovabile, di opere di manutenzione ambientale, di turismo in ambiente montano, di artigianato e produzione tipiche, di mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane, di gestione per gli incentivi per l'insediamento nelle aree montane, di informatizzazione e di diffusione della banda larga nelle zone a bassa densità abitativa;
- le altre funzioni e servizi ad essa affidate conformemente alla normativa statale, regionale, alle previsioni ed ai principi del presente Statuto.

5. L'Unione Montana "Alto Monferrato Aleramico" riconosce il ruolo centrale dell'agricoltura di qualità, biologica o integrata, e del settore agro-alimentare di trasformazione dei prodotti come motore dello sviluppo locale, e l'azienda agricola come attore fondamentale dell'azione di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Conseguentemente, l'Unione partecipa in maniera propulsiva alla costituzione, allo sviluppo e al mantenimento nel tempo del 'Biodistretto del Suol d'Aleramo' in rapporto collaborativo con gli altri comuni e con le altre unioni del territorio distrettuale, attraverso l'adozione di politiche coerenti con i principi ispiratori del progetto e con il recepimento da parte del Consiglio dell'Unione del relativo Codice Etico Biologico rappresentante l'insieme dei principi generali che ne indirizzano l'azione.

6. Con l'approvazione del presente Statuto i Comuni di Bistagno, Castelletto d'erro, Ponzone e Terzo conferiscono all'Unione Montana le seguenti funzioni con i relativi servizi di competenza:

1) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
2) attività, in ambito comunale, di pianificazione, di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

3) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
4) tutela e promozione della montagna ai sensi dell'art. 44, comma 2, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani nonché tutte le altre funzioni delle forme associative montane indicate dall'art. 13 della Legge Regione Piemonte 28/12/2012 n. 11 e s.m.i.

7. Nell'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa attribuiti, l'Unione persegue lo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio, cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio, nonché operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio garantendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione.

8. All'Unione Montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a compartecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.
L'adesione del nuovo Comune deve essere approvata favorevolmente dal Consiglio dell'Unione e favorevolmente da tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Art. 2 Denominazione, sede, stemma e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione di Unione Montana "Alto Monferrato Aleramico", eventualmente nella forma abbreviata "A.M.A.".

2. La sede istituzionale dell'Unione Montana è collocata presso il Comune di Ponzone, le adunanze degli organi elettivi collegiali di norma si svolgono presso la sede di tale Ente oppure presso la sede dei Comuni che la compongono ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi anche avvalendosi delle modalità offerte dalle innovazioni tecnologiche in materia di comunicazione. Presso la sede saranno altresì svolte le attività di segreteria e di protocollo dell'Unione.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.

4. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Unione Montana "Alto Monferrato Aleramico". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

5. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.

6. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del presidente.

Art. 3 Principi della partecipazione e rapporti di collaborazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e da apposito regolamento.
2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi tra e/o con i Comuni partecipanti, con altre Unioni, con altre forme associative tra Enti pubblici, con Enti pubblici e privati e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.

2. Ai fini di assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi assegnati all'Unione, nonché il funzionamento generale dell'Unione stessa, i Comuni forniscono adeguate risorse finanziarie, quantificate a seconda delle esigenze e ripartite in ragione del numero degli abitanti di ciascun comune e/o eventuali altre modalità concordate. I Comuni, in funzione delle attività dell'Unione svolte presso gli stessi, mettono a disposizione i locali necessari. Gli strumenti e i materiali verranno conferiti, se ne sussiste la possibilità e la disponibilità, direttamente dai Comuni. Il personale necessario, nel rispetto dei criteri di economia, efficienza ed efficacia, verrà messo a disposizione dai Comuni aderenti nei modi consentiti dalla legge. L'eventuale ricorso a diverso e ulteriore personale, se ritenuto necessario, verrà deliberato dal Consiglio dell'Unione previo parere favorevole dei Consigli comunali dei Comuni aderenti.

3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono individuati all'articolo 1, comma 6 del presente statuto. La data di avvio delle stesse/i è stabilita con provvedimento della Giunta dell'Unione nel quale è altresì indicata la messa a disposizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie.

4. Il conferimento di ulteriori funzioni e servizi all'Unione dovrà essere effettuato sulla base di specifico progetto gestionale che dovrà essere votato favorevolmente da tutti i Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti. L'eventuale voto sfavorevole da parte di uno o più Consigli Comunali dovrà essere adeguatamente motivato ed il provvedimento dovrà dimostrare il danno che il Comune potrebbe subire con il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e/o servizi; in mancanza di detta motivazione il Consiglio dell'Unione potrà decidere a maggioranza.

5. L'Unione può svolgere funzioni e servizi in forma associata anche con altri Enti non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di convenzioni o accordi ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge 241/1990 e nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
a) il Consiglio
b) il Presidente
c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da n. 9 componenti dei Consigli comunali dei comuni aderenti, compreso il Presidente, di cui n. 1 in rappresentanza delle minoranze dei Comuni .
Il rappresentante delle minoranze è eletto a maggioranza dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato ad un candidato.
La Conferenza straordinaria dei Consiglieri di minoranza è convocata, in via di prima applicazione, prima della designazione dei Consiglieri dell'Unione da parte dei singoli Consigli Comunali, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e successivamente, ogni volta che si renda necessario nominare il rappresentante delle minoranze, dal Presidente in carica; per Consiglieri di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. Dei lavori della Conferenza straordinaria viene redatto specifico verbale a cura del Segretario dell'Unione.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

3. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all'elezione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.

5. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.

6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

7. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente e i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, con cadenza semestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri o quando se ne ravvisa la necessità.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza secondo le disposizioni normative vigenti.

4. Presidente, Giunta e membri del Consiglio dell'Unione non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica ad avvenuta efficacia della deliberazione che li elegge.

2. Dell'avvenuta designazione del rappresentante delle minoranze da parte della Conferenza straordinaria delle stesse viene dato atto nella delibera di cui al punto precedente.

3. I Consiglieri, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, a seguito del rinnovo delle amministrazioni dei Comuni aderenti durano in carica fino al subingresso dei loro successori, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio Comunale di appartenenza.

4. I rappresentanti di un Comune il cui Consiglio Comunale sia stato disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
a) dimissioni;
b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
c) revoca;
d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei comuni aderenti.

2. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene con votazione per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Il Presidente, in base al principio della rotazione degli incarichi e in considerazione del fatto che alcuni comuni dell'Unione rinnovano il Consiglio Comunale in data diversa rispetto ad altri Comuni, rimane in carica per 30 mesi a partire dalla sua elezione ed è rieleggibile.

Art. 15 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione;
c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta, da lui incaricati per sottoporli all'esame della stessa;
h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 16 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno quattro dei Consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta dal Presidente e da massimo n. tre assessori eletti, contestualmente all'elezione del Presidente e su proposta dello stesso, dal Consiglio dell'Unione tra i componenti degli Organi esecutivi dei Comuni fondatori.

2. Tra i componenti della Giunta il Presidente designa un Vicepresidente.

3. Tra i componenti della Giunta viene individuato un assessore a cui è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

4. La Giunta, al fine di perseguire una maggior efficacia, efficienza ed economicità dell'azione posta in essere, può stabilire la sede dei diversi assessorati nei vari comuni costituenti l'Unione.

5. La Giunta rimane in carica 30 mesi dalla data della sua elezione. La perdita dello status di componente dell'Organo esecutivo dei Comuni fondatori comporta la decadenza dalla carica di assessore dell'Unione; in tal caso il Consiglio dell'Unione provvede, su proposta del Presidente, alla nomina del nuovo assessore nel corso della prima seduta utile.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Presidente previste dallo Statuto, ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge, ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio, a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio, ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti e ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

5. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando prioritariamente personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3. In sede di prima attuazione del presente Statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione. Le dotazioni organiche, nelle more di approvazione del regolamento, sono individuate con atto della Giunta.

4. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.
Il Segretario è scelto dal Presidente, previo parere dei Sindaci dei comuni fondatori, tra i Segretari comunali iscritti all'Albo in servizio in almeno uno dei comuni aderenti all'Unione; ove non ci siano Segretari comunali disponibili nell'ambito dei comuni associati, la scelta potrà essere fatta tra altri Segretari comunali iscritti all'Albo e titolari di sede.
In sede di prima applicazione e fino alla nomina da parte del Presidente la funzione di Segretario dell'Unione è svolta dal Segretario comunale in servizio presso il Comune con il maggior numero di abitanti.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
- fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16;
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti prestazioni per conto di terzi;
- altri proventi o erogazioni.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 Controlli interni.

1. L'Unione applica le procedure dei controlli interni stabilite per i Comuni di pari entità demografica dalla vigente normativa.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il temine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli Comunali.

Art. 26 Revisore dei conti

1. Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio dell'Unione nomina, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni e la cui nomina è soggetta alla normativa vigente.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. In via di prima applicazione e fino alla nomina ai sensi del 1° comma, svolgerà le funzioni di revisore dei conti il revisore del comune di Ponzone.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. In via di prima applicazione e fino all'affidamento del servizio, lo stesso sarà svolto dal Tesoriere del comune con il maggior numero di abitanti ovvero attraverso lo stesso.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
b) dalle partecipazioni societarie;
c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata di dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune e i casi di scioglimento anticipato.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.

2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio Comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.

3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione;
b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa;
c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.

Art. 32 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

3. Il Personale trasferito all'Unione ritorna in organico presso il Comune di provenienza e gli eventuali dipendenti assunti direttamente dall'Unione saranno assegnati a uno o più dei Comuni aderenti, ove possibile.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le modalità e le maggioranze previste per le modifiche degli statuti comunali.

2. Il Presidente dell'Unione, con proprio atto, dichiara concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo pretorio dell'Unione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Atti regolamentari, albo pretorio e sito internet

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati dal Comune di maggior entità demografica.
2. Fino all'attivazione dell'Albo Pretorio virtuale e del sito internet dell'Unione, l'Albo pretorio ed il sito internet saranno quelli del comune di Ponzone.

Art. 35 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.

2. Le disposizioni del presente statuto si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dallo statuto medesimo. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente statuto, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.